

Li 198



23 APR.

Associazione Sportiva

SPORTIVANDO

Stefano

Carlo

Luigi

Roberto



ATTO COSTITUTIVO

SCRITTURA PRIVATA

L'anno 1998, il giorno 20 del mese di ottobre in Trento via S.Pio X c/o C.T.U. Grillo sono riuniti i signori:

BEGHER ENZO nato il 11.05.65 a Trento e domiciliato in via Palermo, 22
38100 Trento

DALBOSCO MARCELLO nato il 23.03.1973 a Rovereto e domiciliato in via Gorizia, 61 38100
Trento

DORIGATTI IVAN nato il 18.04.1972 a Trento e domiciliato in via G.Catoni,3 38100
Mattarello TN

ROSSO FEDERICA nata il 17.02.1976 a Trento e domiciliata in via Novai 8/a 38050 Olle
di Borgo Valsugana TN

per costituire una associazione sportiva.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Ivan Dorigatti, il quale a sua volta nomina suo segretario il Sig. Dalbosco Marcello.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo Statuto che dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

Lo Statuto, recependo le recenti normative legislative, stabilisce in particolare che l'adesione alla società è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dagli associati, che le cariche associative sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

1) viene costituita fra gli stessi componenti Signori, BEGHER, DALBOSCO, DORIGATTI e ROSSO, l'Associazione denominata *SPORTIVANDO*

2) L'Associazione ha sede in TRENTO via S.Pio X, C/o C.T.U.GRILLO

3) La finalità della qui costituita Associazione Sportiva è quella di promuovere ed incrementare con finalità agonistiche, sportive e propagandistiche la pratica del tennis a carattere dilettantistico, senza alcun scopo di lucro, nelle forme indicate all'articolo 1 dello Statuto Sociale allegato.

4) Dell'Associazione fanno parte i Soci benemeriti, sottoscrittori del presente atto, e le altre categorie di soci indicati nello Statuto Sociale allegato.

L'Associazione è retta dallo Statuto Sociale che, composto da n. 37 articoli, si allega al presente atto sotto la lettera < A > per formarne parte integrante e sostanziale, avendolo i componenti approvato e sottoscritto.

5) Il fondo comune dell'Associazione Sportiva viene inizialmente costituito con le quote associative che, per il momento, vengono fissate in:

£. 100.000 annue procapite per i soci benemeriti

£. 50.000 annue procapite per i soci sostenitori

£. 25.000 per i soci ordinari.

6) A comporre il Consiglio Direttivo per il primo quadriennio vengono nominati i Signori:

Dorigatti Ivan : Presidente

Begher Enzo: Vice Presidente

Dalbosco Marcello: Consigliere, funzioni anche di Segretario-Cassiere

Rosso Federica: Consigliere

I suddetti dichiarano di accettare le cariche di cui sopra.

7) Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1999.

8) La durata dell'Associazione è fissata alla data dell'atto costitutivo sino a data da determinare e non presunta.

9) Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, cedono a carico dell'Associazione.

Ivan Dorigatti
Enzo Begher
Marcello Dalbosco
Federica Rosso

**STATUTO
SPORTIVANDO**

DAI
Eusebio
M. G. Dalm
Federica Ross



Capo I COSTITUZIONE, AFFILIAZIONE E RICONOSCIMENTO

Articolo1 COSTITUZIONE

1° E' costituita una associazione sportiva sotto la denominazione Associazione Sportiva SPORTIVANDO, che nel proseguo del presente statuto viene indicata con il termine: "ASSOCIAZIONE".

Articolo2 SEDE

1° La associazione ha sede in via S.Pio X c/o C.T.U.Grillo 38100 Trento

Articolo3 SCOPI

1 La associazione è senza fine di lucro, senza discriminazione di carattere politico , di religione o di razza.
2 la associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano attraverso:

- a) la partecipazione con propri tesserati ad almeno un Campionato Nazionale individuale o a squadre ; ovvero:
- b) la partecipazione con propri tesserati ad almeno un torneo debitamente autorizzato.

3 La associazione si impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopra indicate entro il 31 ottobre di ciascun anno.

4 La associazione ha inoltre tra le sue finalità l'organizzazione di attività sportive , sociali , culturali e ricreative.

Articolo4 DURATA

1 La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo5 AFFILIAZIONE ALLA F.I.T.

1 La associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (FIT), della quale esplicitamente per sé o per i suoi associati (iscritti partecipanti), e atleti aggregati, osserva e fa osservare STATUTO, REGOLAMENTI e quanto deliberato dagli organi federali, nonché la normativa del CONI.

2 La Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere, agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali nei confronti della FIT e degli altri affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIT ed agli altri affiliati., oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla FIT.

3 I componenti , il consiglio di amministrazione, in carica al momento della cessazione d appartenenza alla FIT sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIT ed agli altri affiliati.

Articolo6 RICONOSCIMENTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

1 La associazione è riconosciuta ai fini sportivi con deliberazione del consiglio federale della FIT per delega del consiglio nazionale del CONI.

2 Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e di apportare modifiche al presente statuto le modificazioni che vengano imposte dalla legge o richieste dalla FIT.

CAPO II ORGANI SOCIALI

Articolo7 ORGANI SOCIALI

1. Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione (C.A.);
- il Segretario
- il Collegio Sindacale (C.S.)-(FACOLTATIVO)

2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della associazione.

Articolo8 ASSEMBLEA

1. L'assemblea degli associati (iscritti e partecipanti) è sovrana; è convocata in seduta ordinaria o straordinaria dal Consiglio di amministrazione, con avviso inviato agli aventi diritto almeno 15 giorni prima della data della riunione, nonché mediante affissione nel medesimo termine, dell'avviso predetto presso la sede sociale.

2. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare sia per la prima che per la seconda convocazione della Assemblea;

3. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il IV° di ciascun anno.

4. La convocazione dell'Assemblea può avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale se previsto o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati (iscritti o partecipanti) aventi diritto.

Articolo9 PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, gli associati (iscritti e partecipanti) in regola con il pagamento dei contributi associativi.

2. La partecipazione dell'associato (iscritto o partecipante) all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega, solo ad altri associati (iscritti e partecipanti) aventi diritto al voto; ciascuno associato (iscritto e partecipante) tuttavia può essere portatore di una sola delega.

Articolo10 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza almeno della metà degli associati (iscritti e partecipanti) aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati (iscritti e partecipanti) presenti aventi diritto al voto.

2. L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza almeno di due terzi degli associati (iscritti e partecipanti) aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione con la presenza almeno della metà degli associati (iscritti e partecipanti) aventi diritto al voto.

Articolo11 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Sono compiti dell'assemblea in seduta ordinaria:

- a) approvare la relazione del C.A. sull'attività dell'anno trascorso;
- b) eleggere, con votazioni separate e successive, prima il Presidente (facoltativo), poi i Componenti del Consiglio di amministrazione nonché il Collegio Sindacale (se previsto);
- c) approvare il rendiconto preventivo e quello consuntivo;

Attik
Euso Bv
M. L. Pali
Federica Rosso



- d) approvare i programmi dell'attività da svolgere;
 - e) decidere su tutte le questioni che il C.A. ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati (iscritti e partecipanti).
2. Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:
- a) deliberare le modificazioni statutarie;
 - b) deliberare lo scioglimento della Associazione e nominare i liquidatori.
3. Le proposte degli associati (iscritti e partecipanti) debbono essere comunicate al Consiglio di amministrazione in tempo utile per essere inserite nell'Ordine del Giorno nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 12 APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).
2. Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:
- a) in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli associati (iscritti e partecipanti) aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo di tutti gli associati (iscritti e partecipanti) aventi diritto al voto.
3. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'Associazione, previa affissione nei locali dell'associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

Articolo 13 ELEGGIBILITA' - INCOMPATIBILITA'

- 1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati (iscritti e partecipanti).
- 2. I componenti del Collegio sindacale non possono rivestire altre cariche associative (solo nel caso in cui il collegio sindacale sia previsto).
- 3. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di 4 anni.
- 4. Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.

Articolo 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 consiglieri (almeno tre e sempre in numero dispari compreso il Presidente).
- 2. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente (se non è prevista all'art. 11 l'elezione diretta del presidente da parte dell'Assemblea), ed il Vicepresidente e nomina il Segretario.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente, può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne fa richiesta al meno un terzo dei Consiglieri.

Articolo 15 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Al Consiglio di Amministrazione sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrative e tecnica della associazione.
- 2. Tra l'altro, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) predisporre il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere;
 - b) determina l'ammontare dei contributi degli associati (iscritti e partecipanti);
 - c) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - d) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
 - e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;
 - f) approva i programmi tecnici ed organizzativi della associazione;
 - g) amministra il patrimonio associativo, gestisce l'associazione e decide di tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea;
 - h) delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli associati (iscritti e partecipanti).

AM
Euro Bay
Alfredo Palmieri
Federica Rosso

Articolo16 PRESIDENTE

1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento della associazione, adotta i provvedimenti a carattere di urgenza con l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Articolo17 IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

Articolo18 IL SEGRETARIO

1. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli associati (iscritti e partecipanti), adempie a tutte le mansioni di segreteria.

Articolo19 COLLEGIO DEI REVISORI

(Al momento della costituzione dell'Associazione non è numericamente possibile eleggere alcun Collegio di Revisori. Si valuterà quindi in un secondo momento)

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea e tra gli associati (iscritti e partecipanti) che siano in possesso di idonei requisiti morali e professionali; devono, altresì, essere eletti due Revisori supplenti;
2. I Revisori durano in carica 4 anni ed hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Collegio dei Revisori:
 - a) ha il controllo della gestione contabile della Associazione e presenta una relazione all'Assemblea sui controlli effettuati;
 - b) esplica le proprie funzioni in conformità con le norme del Codice Civile in quanto applicabili;
 - c) deve comunicare, per iscritto al Consiglio di Amministrazione, per i necessari provvedimenti, le irregolarità rilevate.

CAPO III ASSOCIATI (ISCRITTI O PARTECIPANTI)

Articolo20 - ASSOCIATI (ISCRITTI O PARTECIPANTI)- ATLETI AGGREGATI

1. L'Associazione è composta dagli associati (iscritti o partecipanti), ai quali sono riconosciuti eguali diritti ed doveri nell'ambito delle disposizioni del presente statuto.
2. Può essere prevista la categoria di aggregati composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore della Associazione: essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.

Articolo21- AMMISSIONE ALLA ASSOCIAZIONE

1. L'ammissione alla Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) presentazione della domanda;
 - b) pagamento dei contributi associativi;
 - c) accettazione senza riserve del presente Statuto;
 - d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione;
2. Non è prevista limite di età alcuno per l'ammissione degli associati, fermo restando comunque il limite di anni 18 per l'ammissione all'elettorato attivo e passivo in seno all'associazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione può emanare norme particolari per l'ammissione degli aggregati atleti.

Atti A

Euro Bey

Alfredo Pals

Roberto Pass

Articolo 22 – CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

Gli associati sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 23 – TESSERAMENTO ALLA F.I.T.

1. Tutti i associati (iscritti o partecipanti) devono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura della Associazione.

Articolo 24 CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA ASSOCIAZIONE

1. La qualifica di associato (iscritto o partecipante) si perde:

- a) per dimissioni presentate per iscritto almeno con un mese di anticipo;
- b) per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo;
- c) per radiazione pronunciata dal Consiglio di amministrazione, per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto o da regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.

2. Il provvedimento è comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

CAPO IV FONDO COMUNE- BILANCIO

Articolo 25 -FONDO COMUNE- ENTRATE

1. Il fondo comune è costituito:

- a) dalle quote di partecipazione degli associati (iscritti o partecipanti) e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione;
- b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla Associazione;
- c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.

2. Le entrate annuali della Associazione sono costituite:

- a) dai contributi degli associati (iscritti o partecipanti) e dalle elargizioni di terzi, di enti pubblici e privati;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Articolo 26 CONTRIBUTI DEGLI ASSOCIATI (ISCRITTI O PARTECIPANTI)

1. Ogni associato (iscritto o partecipante) deve versare i contributi stabiliti dalla Associazione, alle scadenze e con le modalità da essa indicate.
2. Gli associati (iscritti o partecipanti) che, a seguito di invito scritto, non provvedano nei 7 giorni successivi alla comunicazione al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal Consiglio di amministrazione, sospesi da ogni diritto associativo.

Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre un mese comporta la radiazione del associato (iscritto o partecipante) inadempiente, deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

AA' R
Euso Byn
M. B. h.
Federica Ross



Articolo 27 RENDICONTO CONSUNTIVO E RENDICONTO PREVENTIVO

1. L'esercizio dell'associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il presidente dell'associazione deve sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio successivo. Entro il 30 novembre egli deve altresì sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo. I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'associazione per i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione. I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973 n°600, e devono restare affissi presso la sede dell'associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

Articolo 28 REINVESTIMENTO DEGLI AVANZI DI GESTIONE

- Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'abito delle finalità di cui all'art.3.
- Durante la vita dell'associazione è vietato distribuire agli associati (iscritti o partecipanti) anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

CAPO V DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 29 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Sia la F.I.T. sia la Associazione che può adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi art. 30 e 31 indipendentemente l'una dall'altra.

Articolo 30 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELLA ASSOCIAZIONE

1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio di amministrazione nei confronti degli associati (iscritti o partecipanti) e degli aggregati atleti sono:

- a) l'ammonizione;
- b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
- c) radiazione;

2. Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dello incolpato.

Articolo 31 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELLA F.I.T.

1. Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:
 - a) della Associazione;
 - b) degli amministratori della Associazione;
 - c) dei tesserati F.I.T. della Associazione.

Art. 27
Euso By
Michele Palm
Federica Pass

Articolo32 RESPONSABILITA' DELLA ASSOCIAZIONE PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELLA F.I.T.

1. La Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati (iscritti o partecipanti) e atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli Organi della F.I.T..

Articolo33 COLLEGIO ARBITRALE

1. Gli associati (iscritti o partecipanti) e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con la Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.
2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali o associativi.
3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli articoli 61 e 62 dello statuto e gli articoli 108 e 109 del Regolamento di giustizia della Federazione Italiana Tennis.

Articolo34 VINCOLO DI GIUSTIZIA- CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. La Associazione, dal momento dell'affiliazione, ed i gli associati (iscritti o partecipanti) e gli atleti aggregati, dal momento dell'ammissione alla Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei Regolamenti della F.I.T..

CAPO VI SCIoglIMENTO

Articolo35 OBBLIGHI DI CARATTERE ECONOMICO

1. I componenti il C.A. in carica al momento della messa in liquidazione dell'associazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. e agli altri Affiliati.

Articolo36 INDISPONIBILITÀ DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure al titolo di quote associative.
2. In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo alla associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre associazioni con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO VII DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 37 RICHIAMO NORMATIVO

1. Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.


Per Copia Conforme
all' Originale

BOLLO
REG. 250.000
IPOT.
VOLT.
DIR. 0000
INVIM
TOTALE L. 258.000

23 APR. 1999
PAGAMENTO d.d. O.N°
con delega bancaria *CSE TRS*
versamento postale
REG. A TRENTO IL 23 APR. 1999
AL N° 10554 vol. Fo serie

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE REGGENTE
(Giolo Renato)



Handwritten signatures:
P. H. L.
Euro Pa
L. L. L. L.
Federica Ross

